

AVVISO PUBBLICO N. 1/2017
PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA.

(Determinazione n. 124 del 18/10/2017)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della Legge Regionale 08/08/2001, n. 24, e dell'art. 3 del vigente Regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi erp, viene pubblicato il presente Avviso, per la presentazione delle domande di assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria nel territorio del Comune di Casola Valsenio, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa, le graduatorie speciali, e i programmi di mobilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
Delibera di Assemblea Legislativa Regionale E.R. 09/06/2015 n. 15;
Delibera di Giunta Regionale E.R. 13/06/2016 n. 894;
Delibera di Consiglio Comunale di Casola Valsenio n. 5 del 29/03/2017;
Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 7 del 30/03/2017.

Le domande presentate in occasione di precedenti bandi non avranno più alcuna validità e non saranno inserite nella graduatoria formata in esito al presente Avviso.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, art. 15, e degli atti regionali e comunali indicati sub "Riferimenti Normativi" e ulteriormente specificati in prosieguo, possono partecipare al presente concorso pubblico i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) CITTADINANZA

Può richiedere l'assegnazione:

- a.1) il cittadino italiano;
- a.2) il cittadino di Stato aderente alla Unione Europea;
- a.3) familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

b) RESIDENZA O ATTIVITA` LAVORATIVA.

Il richiedente deve possedere entrambi i seguenti requisiti:

- b.1) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno tre anni;
- b.2) residenza anagrafica o attività lavorativa, esclusiva o principale, nel Comune di Casola Valsenio.
Per attività lavorativa principale si intende l'attività predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo e dalla quale vengono ricavati almeno i due terzi del reddito globale da lavoro, quale risulta dalla posizione fiscale;

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

URF – COMUNE DI CASOLA VALSENO

Il richiedente iscritto all'AIRE è tenuto ad occupare l'alloggio entro il termine di trenta giorni, salva proroga concessa dall'Unione a seguito di motivata istanza, che non potrà comunque eccedere i 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25, comma 7, L.R. n. 24 del 2001.

c) NON TITOLARITA' DI DIRITTI REALI

c.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

d) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI

d.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

In entrambe le ipotesi d.1) e d.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

e) REDDITO PER L'ACCESSO

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013 n.159 e si articola in 2 componenti: l'ISEE e il patrimonio mobiliare.

a) ISEE

Il valore ISEE per l'accesso non deve essere superiore a 17.154,00 euro.

b) PATRIMONIO MOBILIARE

Il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a 35.000,00 euro.

Per verificare il rispetto di tali valori si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

f) ASSENZA DI OCCUPAZIONE ABUSIVA ALLOGGIO ERP

Non possono presentare domanda (art. 25 co.2 L.R. 24/2001)

f.1) coloro che occupano abusivamente un alloggio di erp,

f.2) coloro che hanno occupato abusivamente un alloggio erp, poi rilasciato, nei dieci anni che precedono la presentazione della domanda

g) ASSENZA DI PRECEDENTE PRONUNCIA DI DECADENZA DALL'ERP

Non possono presentare domanda (art. 30 co.2 L.R. 24/2001) coloro che, nei due anni precedenti la stessa, sono stati dichiarati decaduti dall'erp per i motivi di cui alle seguenti lettere dell'art. 30 della L.R. 24/2001:

a) (abbandono o sublocazione o mutamento destinazione d'uso dell'alloggio erp),

b) (utilizzo dell'alloggio per scopi illeciti o immorali o grave contravvenzione al Regolamento d'uso)

c) (gravi danni all'alloggio o alle parti comuni)

d) (morosità)

h bis) (impedimento dell'accesso agli accertatori o alla polizia municipale per verifiche e ispezioni)

h ter) (impedimento dell'esecuzione di opere di manutenzione, con conseguenti gravi danni all'alloggio).

URF – COMUNE DI CASOLA VALSENI0

In caso di decadenza dichiarata per morosità, la domanda non è comunque ammessa fino a quando tale condizione permanga.

In particolare, per quanto concerne il **possesso dei requisiti** per la partecipazione, il richiedente, utilizzando la parte specifica del modulo di domanda, **dovrà dichiarare** nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00 e successive integrazioni e modificazioni, che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lettere a), b.1) e b.2) del punto 1) del presente bando, nonché, in favore di sé stesso e degli altri componenti il nucleo avente diritto, i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) dello stesso punto 1) del presente bando.

I requisiti per accedere all'E.R.P., come sopra specificati, sono da riferirsi ai soli soggetti indicati nella domanda di assegnazione, qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario.

Per **nucleo richiedente** si intende la famiglia costituita dai coniugi, dai civilmente uniti, dai conviventi di fatto (L. 76/2016) e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

Le altre ipotesi di stabile convivenza, di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Gli **accrescimenti** del nucleo familiare intervenuti per effetto di matrimonio, unione, nascite, convivenza (nelle ipotesi e nei limiti sopra indicati), ricongiungimento di figli (minori o figli di cittadini di Paesi terzi, regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale), nonché per adozioni o affidamenti stabiliti con provvedimento giudiziario, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di assegnazione e vengono considerati, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, nella prima graduatoria utile successiva.

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione, nonché successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 30 L.R. 24/2001, in merito al requisito relativo al reddito che non dovrà superare il limite di reddito per la permanenza determinato periodicamente con apposita delibera dalla Giunta Regionale.

2. PUNTEGGIO

Sulla base di tutte le condizioni dichiarate dal concorrente nella domanda, verranno attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi del vigente Regolamento per l'assegnazione degli alloggi E.R.P.:

CONDIZIONI SOGGETTIVE		PUNTI MAX 35/100	
A1	NUCLEO FORMATO SOLO DA ULTRASETTANTENNI		14
	Il punteggio si attribuisce se il nucleo è formato da ultrasessantenni anche se con eventuali minori o maggiorenni disabili a carico. In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 70 anni purché l'altro abbia superato i 60 anni.		
A2	PRESENZA NEL NUCLEO DI ULTRASETTANTENNE		12
	E' attribuibile a tutti i nuclei in cui sia presente un ultra 70enne.		
A3	PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE CON INVALIDITÀ TOTALE O NON AUTOSUFFICIENZA		10
A4	PRESENZA NEL NUCLEO DI MINORE CON INVALIDITÀ'		8
A5	PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE CON INVALIDITÀ' PARI O SUPERIORE AL 67%		6
A6	SITUAZIONE DI FAMIGLIA		4

URF – COMUNE DI CASOLA VALSENO

	Per ogni figlio minore a carico o maggiorenne se portatore di handicap (L. 104/1992)		
A7	NUCLEO FORMATO DA ADULTO SOLO CON MINORE A CARICO CONVIVENTE		12
A8	NUCLEO FORMATO DA ADULTO SOLO CON FIGLIO MAGGIORENNE A CARICO CONVIVENTE		8
	Il punteggio è il medesimo anche in presenza di più figli maggiorenni a carico conviventi.		
A9	GIOVANE COPPIA		10
	Si considera giovane coppia quella in cui la somma dell'età dei due coniugi non superi i 70 anni e l'età di uno di essi non superi i 40 anni, sposata o unita civilmente o convivente di fatto (ex L. 76/2016) da meno di 5 anni.		
A10	NUCLEO CON EMIGRANTI		5
	Emigranti iscritti AIRE in un Comune dell'Emilia Romagna rientrati da meno di 3 anni se in stato di disagio abitativo attestato con relazione del dirigente dei servizi sociali.		
A11	PRESENZA IN GRADUATORIA		2
	Si attribuisce il punteggio a chi sia presente in almeno 2 graduatorie (o due aggiornamenti periodici) precedenti consecutive con punteggio diverso da zero.		
A12	RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA		
	Si attribuisce il punteggio al richiedente che risulti risiedere o prestare la propria attività lavorativa principale nell'ambito territoriale comunale per il quale si presenta la domanda, da un periodo di tempo non inferiore a 5 anni alla data di presentazione della domanda, senza soluzione di continuità		7
<p>I punteggi delle condizioni soggettive A1 e A2, non sono cumulabili fra loro. I punteggi delle condizioni A3, A4 e A5 non sono cumulabili tra loro. I punteggi per le condizioni A7 e A8, non sono cumulabili tra loro e si attribuiscono a condizione di non abitare con altri; in caso di adulto che conviva sia con minori che con figli maggiorenni a carico si applica solo il punteggio sub A7. I punteggi A1, A2, A9 e A10 si attribuiscono a condizione che sussista una delle condizioni oggettive, sociali od economiche. Il punteggio A11 si applica a condizione che esista almeno un' altra condizione di punteggio (soggettiva, oggettiva, sociale od economica).</p>			
CONDIZIONI SOCIALI		PUNTI MAX 15/100	
B1	NUCLEO SOSTENUTO DAI SERVIZI SOCIALI PER PROGETTI DI INTERVENTO E RECUPERO		10
	L'indispensabilità dell'alloggio per l'efficacia del progetto socio-assistenziale deve essere attestata con relazione del Dirigente dei servizi sociali.		
B2	SINGLE IN STATO DI GRAVE DISAGIO SOGGETTIVO		5
	La condizione è attestata con relazione del Dirigente dei Servizi Sociali		
CONDIZIONI OGGETTIVE		PUNTI MAX 25/100	
C1	SFRATTO/ ORDINE DI RILASCIO/ORDINANZA DI SGOMBERO		10

URF – COMUNE DI CASOLA VALSENI

	<p>Il punteggio viene riconosciuto a nucleo che abiti in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto – non intimato per morosità o altra inadempienza – o altro provvedimento esecutivo che ordini il rilascio dell'alloggio (per es. ordinanza di sgombero, sentenza di separazione consensuale omologata, sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato, decreto di trasferimento di immobile pignorato, etc;).</p> <p>Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.</p>		
C2	SFRATTO PER MOROSITA'		10
	<p>Il punteggio è riconosciuto esclusivamente ai nuclei per i quali sia attestata la presa in carico con un progetto assistenziale da parte dei Servizi Sociali.</p> <p>Deve altresì essere dimostrato che nei due anni precedenti l'instaurarsi della morosità il nucleo ha corrisposto regolarmente il canone; il valore ISEE certificato in concomitanza dei due anni di regolare pagamento deve essere stato almeno pari all'importo del canone annuale; successivamente, l'incapacità di far fronte al regolare pagamento deve essere stata determinata da nuove documentate e non generiche situazioni di disagio socio – sanitario dopo la stipula del contratto di locazione con diminuzione significativa della capacità reddituale del nucleo.</p> <p>Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.</p>		
C3	SISTEMAZIONE PRECARIA A SEGUITO DI SFRATTO		10
	<p>Il punteggio è riconosciuto al nucleo familiare che, a seguito di provvedimento di sfratto (intimato per i motivi e alle condizioni indicate ai precedenti punti C1 e C2) eseguito nei precedenti 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda, risiede anagraficamente in alloggio o in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi o enti non lucrativi di utilità sociale, previo accordo con l'Unione o il Comune competente; la residenza anagrafica non è richiesta qualora il titolare della gestione della struttura ospitante attesti contestualmente la situazione assistenziale e la particolare disciplina d'accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.</p>		
C4	SISTEMAZIONE PRECARIA		5
	<p>Il punteggio è riconosciuto al nucleo familiare, in carico ai Servizi Sociali, che, per motivi diversi da quanto indicato al precedente punto C3, sia stato collocato, nei precedenti 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio o in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi o enti non lucrativi di utilità sociale, previo accordo con l'Unione o il Comune competente; la residenza anagrafica non è richiesta qualora il titolare della gestione della struttura ospitante attesti contestualmente la situazione assistenziale e la particolare disciplina d'accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.</p>		
C5	ALLOGGIO ANTIGIENICO		5
	<p>Il punteggio è attribuito qualora l'alloggio, abitato da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, sia dichiarato antigienico dalle competenti autorità sanitarie.</p> <p>La dichiarazione di antigienicità non deve precedere la data di inizio della locazione in base alla quale il richiedente abita l'alloggio.</p>		
C6	ALLOGGIO IMPROPRIO		5
	<p>Il punteggio è attribuito a chi abiti spazi, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, che per struttura, impianti, funzionalità, possano essere adibiti, impropriamente, ad abitazione, pur senza averne le caratteristiche (es. garage, seminterrati). La condizione di residenza, ove non possibile l'iscrizione anagrafica, è attestata dai Servizi Sociali o dal Servizio di Polizia Municipale; la condizione degli spazi è attestata dalle competenti autorità comunali e sanitarie.</p>		
C7	ALLOGGIO INIDONEO PER HANDICAP TOTALE O PARZIALE		15
	<p>Il punteggio è attribuito a chi abbia residenza anagrafica in alloggio inidoneo a garantire la mobilità di uno o più componenti il nucleo in condizione di invalidità, handicap e non autosufficienza di tipo motorio, attestati da certificazione dell'ASL competente in misura pari o superiore al 67%; la certificazione che metta in relazione lo stato e la patologia</p>		

URF – COMUNE DI CASOLA VALSENI0

	rispetto alle condizioni di mobilità nell'alloggio è rilasciata dai competenti uffici comunali e sanitari, sentito il C.A.A.D. La condizione deve essere presente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.		
<p>Per condizione di handicap/non autosufficienza, comunque richiamata nella presente Tabella, si intende solamente quella attestata, con certificazione di invalidità, dalla competente autorità sanitaria (AUSL)</p>			
<p>I punteggi relativi alle condizioni C1, C2, C3 e C4 non sono cumulabili tra loro. I punteggi relativi alle condizioni C5 e C6 non sono cumulabili tra loro. I punteggi relativi alle condizioni C6 e C7 non sono cumulabili tra loro.</p>			
<p>I punteggi relativi alle condizioni oggettive verranno riconosciuti solo qualora il nucleo richiedente sia residente nel Comune di Casola Valsenio da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.</p>			
<u>CONDIZIONI ECONOMICHE</u>		<u>MAX PUNTI 25/100</u>	
D1	VALORE ISEE		
	Fino a € 4.288,50 (inferiore al 25% del limite per l'accesso)		12
	Valore ISEE da € 4.288,51 a € 8.577 (inferiore al 50% del limite per l'accesso)		8
	Valore ISEE da € 8.577,01 a € 12.865,49 (inferiore al 75% del limite per l'accesso)		3
D2	INCIDENZA CANONE SUL VALORE ISEE		
	FASCIA	VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE/ISEE
	A	Fino a euro 4.288,50	non inferiore al 20%
	B	Da euro 4.288,51 a euro 8.577	non inferiore al 30%
	C	Da euro 8.577,01 a euro 12.865,50	non inferiore al 40%
	D	Da euro 12.865,51 a euro 17.154	non inferiore al 50%
			15
			10
			7
			5
	Il canone considerato è quello dell'anno in corso; l'ISEE è quello risultante dall'attestazione in corso di validità.		

3. PRESENTAZIONE DOMANDE

Termini e modalità

LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DAL 30/10/2017 E SENZA SCADENZA, PER ESSERE INCLUSE NELLA PRIMA GRADUATORIA O NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI, SECONDO LE MODALITA' DI SEGUITO INDICATE.

Le domande di partecipazione al presente concorso debbono essere compilate sul modulo predisposto dall'Ufficio Casa.

I modulo è in distribuzione presso i seguenti uffici:

URF_Comune di Casola Valsenio _ Ufficio Casa via Roma n. 50 - ☎ 0546/976525 fax 0546/73909 indirizzo mail: francesco.naldi@romagnafaentina.it
 orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 13.00

URF – COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Sedi sindacali di Casola Valsenio, nei giorni di apertura al pubblico:

SICET c/o CISL

Casola Valsenio
Via Matteotti, 11
Telefono: 0546 73998

SUNIA c/o CGIL

Casola Valsenio
Piazza Sasdelli, 15
Telefono: 0546 73864

UNIAT c/o UIL

Faenza
Via Laghi, 59/6
Telefono: 0546 22115

I moduli sono altresì scaricabili dal sito web dell'Unione della Romagna Faentina, all'indirizzo: www.romagnafaentina.it e del Comune di Casola Valsenio, all'indirizzo: www.comune.casolavalsenio.ra.it

LA DOMANDA, IN BOLLO, DOVRA' ESSERE PRESENTATA CON UNA DELLE SEGUENTI MODALITA':

- consegna diretta all'Ufficio Casa – Comune di Casola Valsenio, in via Roma n. 50
- invio per posta raccomandata RR a "Ufficio Casa dell'U.R.F. – Comune di Casola Valsenio, in via Roma n. 50" apponendo la dicitura "contiene domanda per alloggio erp"
- invio tramite fax al n. 0546/73909
- invio per via telematica all'indirizzo di p.e.c. comune.casolavalsenio@cert.provincia.ra.it trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica (semplice o certificata)

a) in caso di consegna diretta da parte del richiedente, il modulo di domanda dovrà essere firmato in presenza di un incaricato dell'ufficio, previa identificazione della persona mediante un documento di identità;

b) In caso di presentazione a mezzo posta, o fax o tramite persona diversa dal richiedente, al modulo di domanda, preventivamente firmato, dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del richiedente stesso;

c) in caso di invio alla p.e.c. del Comune, l'istanza sarà valida se:

c.1) in formato .pdf non modificabile e sottoscritta mediante firma digitale, accompagnata dalla scansione della marca da bollo

c.2) oppure trasmessa dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, accompagnata dalla scansione della marca da bollo;

c.3) è valida anche la trasmissione via posta elettronica non certificata della domanda con sottoscrizione autografa, scansionata, accompagnata dalla scansione di un documento di identità del richiedente e della marca da bollo.

Sono escluse le domande che siano prive della sottoscrizione o che siano prive delle dichiarazioni e/o documentazioni obbligatorie ai sensi del punto 1 del presente Bando

Le domande possono essere presentate in ogni tempo e saranno incluse nella prima graduatoria o nel primo aggiornamento utile della stessa.

Modalità di compilazione – Documenti da allegare

Con la firma apposta in calce alla domanda (o al modulo integrativo) il concorrente, consapevole delle conseguenze e delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del **D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000**, rilascia una dichiarazione con cui attesta **la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando e di tutte le condizioni indicate nella domanda medesima, a favore proprio o dei componenti il nucleo richiedente l'assegnazione**, impegnandosi a produrre, a richiesta dell'ufficio competente e ove necessario, idonea documentazione.

Si precisa che ai sensi del citato DPR 445/2000 i **certificati medici e sanitari** non possono essere sostituiti da altro documento, né da autocertificazione, pertanto nel caso il concorrente si trovi in una delle condizioni di cui ai punti **A1**,

URF – COMUNE DI CASOLA VALSENO

A3, A4, A5, A6, C7, dovrà allegare il certificato dell'AUSL attestante le condizioni di invalidità o handicap, a pena di mancato riconoscimento del punteggio.

L'esatto indicatore ISEE (certificato dall'INPS e dai CAAF) è necessario per verificare il possesso dei requisiti per l'ammissione della domanda e per la valutazione ai fini del punteggio sub D1 e D2: i dati sono autocertificabili, si raccomanda l'esatta conoscenza e indicazione per evitare di incorrere in responsabilità, anche penali, in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni.

Per i cittadini extracomunitari è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno/carta di soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare (art. 6 D.Lgs. 286/1998)

Per quanto qui non previsto o specificato si richiamano tutti i contenuti dello schema di domanda.

4. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Formazione della graduatoria

Sulla base delle domande pervenute viene redatta una graduatoria aperta, che verrà aggiornata con cadenza annuale, per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili nel periodo di riferimento.

Ogni quattro anni sono verificate tutte le posizioni per l'aggiornamento di eventuali variazioni intervenute nel periodo e per cancellare dalla graduatoria i nuclei che non sono più interessati.

In sede di prima applicazione del Regolamento per l'assegnazione, nell'anno 2017

- l'Ufficio Casa procederà all'istruttoria delle domande pervenute entro mercoledì **28 febbraio 2018** e redigerà la graduatoria provvisoria entro il 31 marzo 2018;

aggiornamenti successivi

- l'Ufficio Casa procederà all'istruttoria delle domande pervenute entro il **28 febbraio** di ogni anno e redigerà la graduatoria provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno;

Eventuali diverse scadenze possono essere stabilite con nuovo Avviso Pubblico.

Le domande presentate **dopo il termine annuale di scadenza saranno inserite nell'aggiornamento successivo.**

Le domande presentate per posta, con raccomandata RR, si intendono presentate il giorno risultante dal timbro postale; esclusivamente in tale caso, qualora le domande giungano a destinazione oltre il termine per l'inclusione nella graduatoria provvisoria, saranno inserite nella definitiva.

Entro i termini e con le scadenze sopra evidenziate, sulla base della situazioni dichiarate in domanda dall'interessato o documentate, si provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda e sulla base degli stessi viene formata la graduatoria provvisoria.

In calce alla stessa, saranno indicate le domande alle quali non sia stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

Pubblicazione della graduatoria provvisoria

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo e su idonea pagina del sito web dell'Unione della Romagna Faentina, all'indirizzo www.romagnafaentina.it e all'Albo e su idonea pagina del sito web del Comune all'indirizzo www.comune.casolavalsenio.ra.it, per 15 giorni consecutivi.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o con pec.

Riesame della domanda

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio (per i lavoratori emigrati all'estero, 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione), **gli interessati possono presentare richiesta di riesame.** Il ricorso va depositato presso l'Ufficio Casa, con le stesse modalità della domanda.

Scaduto il termine previsto per la raccolta delle domande di riesame, l'Ufficio Casa trasmette alla Commissione la graduatoria provvisoria, completa delle eventuali modifiche conseguenti alle richieste di riesame presentate in tempo utile, per la formulazione della graduatoria definitiva.

E' facoltà dell'Ufficio Casa e della Commissione, sia in sede di istruttoria delle domande, che di formazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissati dal Comune e dalla Commissione, ogni documentazione e/o ogni elemento utile, anche integrativo, non acquisibile d'ufficio ai sensi del DPR 445/00, atto a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata dal concorrente.

URF – COMUNE DI CASOLA VALSENO

E' altresì facoltà dell'Ufficio Casa e della Commissione disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione finanziaria, atti sempre ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti per l'accesso.

Formazione della graduatoria definitiva

L'Unione provvede, con determinazione dirigenziale, all'approvazione della graduatoria definitiva su proposta della Commissione, ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento. Si procederà al sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata, con le modalità indicate al punto 4; l'aggiornamento annuale avviene con l'inserimento delle domande nuove, delle integrazioni presentate da coloro che, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni diverse rispetto alla precedente domanda e con le eventuali modifiche conseguenti agli accertamenti d'ufficio di requisiti e condizioni di punteggio.

Ogni quattro anni, al massimo, l'Unione provvede alla verifica di tutte le posizioni per l'aggiornamento di eventuali variazioni intervenute nel periodo, per cancellare dalla graduatoria i nuclei che non sono più in possesso dei requisiti per l'accesso all'erp e quelli che non sono più interessati; la graduatoria che ne consegue sostituisce integralmente quella precedente.

Pubblicazione della graduatoria definitiva

La graduatoria è pubblicata all'Albo e su idonea pagina del sito web dell'Unione della Romagna Faentina, all'indirizzo www.romagnafaentina.it e nell'Albo e su idonea pagina del sito web del Comune all'indirizzo www.comune.casolavalsenio.ra.it, e costituisce provvedimento definitivo.

5. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dall'Unione secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

Prima di dare corso all'assegnazione, l'Ufficio Casa verifica, per ciascun richiedente iscritto in graduatoria in posizione utile, la permanenza di tutti i requisiti per l'assegnazione nonché la permanenza delle condizioni soggettive, sociali, oggettive, economiche che hanno determinato il punteggio attribuito; nel caso di non sussistenza o di mutamento o di perdita dei requisiti o delle condizioni, si procederà ad una nuova valutazione della domanda, e alla conseguente esclusione o al riposizionamento nella graduatoria, secondo le modalità indicate dall'art.10 del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di e.r.p..

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi degli artt. 11 e 13 del citato Regolamento.

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi della vigente normativa regionale: art. 35 della L.R. 08/08/2001 n.24, Delibera di Assemblea Legislativa Regionale E.R. 15/2015 e successive modifiche, Delibere attuative di Giunta Regionale e dell'Unione della Romagna Faentina, in corso di definizione e adozione al momento della pubblicazione del presente avviso.

6. RISERVATEZZA DEI DATI CONTENUTI NELLA DOMANDA

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione dei compiti istituzionali e secondo le finalità previste dalla vigente normativa, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Con la presentazione della domanda il richiedente e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare danno il loro consenso all'elaborazione e all'utilizzo di tutti i dati contenuti o allegati alla domanda da parte dell'Amministrazione; per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili, essi sono raccolti dall'Amministrazione in osservanza delle disposizioni di legge vigenti e previo consenso scritto dell'interessato, espresso contestualmente alla presentazione dell'istanza.

Il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati in possesso di questa Amministrazione potranno essere comunicati e diffusi nei limiti di quanto previsto dagli artt. da 18 a 22 e l'interessato potrà esercitare i propri diritti in base a quanto previsto dall'art. 7 della suddetta legge.

Copia del presente bando e del relativo modulo di domanda sono disponibili sul sito web dell'Unione della Romagna Faentina, all'indirizzo www.romagnafaentina.it e nell'Albo e su idonea pagina del sito web del Comune all'indirizzo www.comune.casolavalsenio.ra.it.

Responsabile del procedimento: (Naldi Francesco)

URF – COMUNE DI CASOLA VALSENI

Casola Valsenio, li

IL RESPONSABILE
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
(Dott. Pupillo Marcello)